

Sentenza n. 139/2024

, in the second	
REPUBBLICA ITALIANA	
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
LA CORTE DEI CONTI	
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
Composta dai seguenti magistrati:	
Luigi Cirillo Presidente	
Sabrina Facciorusso Primo Referendario relatore	
Guido Tarantelli Primo Referendario	
SENTENZA	
nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 23777 del registro di segrete-	
ria, nei confronti dell'agente Gu.An. in qualità di Economo presso il	
Comune di Omissis (RC) per l'esercizio finanziario 2019 (conto giudiziale n. 38173)	
rappresentato e difeso dall'Avv. Gi.Ge. presso il cui studio è eletti-	
vamente domiciliato in Palmi alla Via (), PEC: ()pec.it,	
Fax ()	
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 13 marzo 2024	
la relazione del giudice relatore, Primo Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso,	
udito l'Avv. Do.Ma.Lu. per delega dell'Avv. Gi.Ge. e il	
Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria	
Gabriella Dodaro che concludevano come da verbale di udienza.	
Esaminati gli atti e i documenti di causa	
FATTO	
, ·	I I

1. Con la <u>relazione n. 459/2023 del 9/10/2023</u> il Magistrato istruttore del conto	
giudiziale n. 38173 ha ritenuto necessario rimettere il conto medesimo all'atten-	
zione del Collegio, ritenendo non regolare la gestione per una pluralità motivi.	
1.1. La relazione evidenzia preliminarmente che il conto non è redatto secondo	
il modello 23 d.P.R. n. 194/1996, bensì secondo il modello 21 del medesimo	
dPR. Esso riporta la data del 4 marzo 2019 (evidentemente errata, essendo la	
gestione riferita all'esercizio 2019) ed è sottoscritto dall'economo An.Gu.	
Il conto è stato poi firmato anche digitalmente in data 04/09/2020, non è vistato	
per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario ("per mera svista proba-	
bilmente in virtù dell'emergenza Covid', cfr. nota prot. n. 17673 del 5.3.2023 del Re-	
sponsabile del Servizio finanziario), ma è stato comunque parificato (determina	
n. 59 del 30/5/2020).	
Il Magistrato istruttore osserva che:	
- il conto giudiziale non riporta il totale dei rimborsi ricevuti dall'economo	
sul conto dedicato, ma riporta soltanto gli importi prelevati dallo stesso;	
- il conto non riporta tutte le reversali riferite alla gestione, ma soltanto	
l'importo della reversale n. 360 del 26/01/2020 di € 1.319,46 (corrispondente,	
come emerge dalla reversale trasmessa, al fondo cassa economale al 31/12/2019);	
non espone, invece, la reversale n. 359 del 26/01/2020 di € 8.120,39 (relativa alla	
restituzione delle somme rimborsate per il quarto trimestre) e la reversale n. 361	
del 26/01/2020 di € 560,15 (relativa alle somme giacenti sul c/c economato).	
Nel complesso la relazione afferma che il conto giudiziale non rappresenta esau-	
stivamente la gestione, che è stata comunque esaminata grazie alla documenta-	
zione trasmessa.	

1.2. Quanto alla gestione economale in sé, la relazione illustra che il Servizio	
economale del Comune di Omissis è disciplinato dal Regolamento di contabilità	
(art. 92) e dal Regolamento provveditorato ed economato; inoltre, il Comune di	
Omissis è dotato di Regolamento delle missioni istituzionali e dei rimborsi	
spese degli amministratori.	
Quanto alle spese ammesse, l'art. 23 del Regolamento provveditorato ed econo-	
mato prevede che "il fondo di anticipazione è utilizzabile sia per il pagamento delle spese	
relative alle competenze attribuite all'economo e al servizio provveditorato contemplate nel pre-	
sente regolamento, che per le attività che saranno di volta in volta demandate con specifici atti	
deliberativi o determinativi"; l'articolo 4 del medesimo Regolamento precisa le attri-	
buzioni del servizio provveditorato e economato.	
1.3. Riguardo alle spese sostenute il Magistrato istruttore ha rilevato le se-	
guenti irregolarità:	
a) <i>Buoni nn. 72, 73, 77, 115, 117, 274, 320, 375</i> per telegrammi di condoglianze	
in occasione del decesso di parenti di amministratori, dipendenti e Presidente	
del consiglio regionale (€ 70,5) e <i>n. 354</i> per stampa e affissione manifesto	
mortuario (€ 100).	
Nella "Relazione dimostrativa della finalità istituzionale dei telegrammi di cordoglio" tra-	
smessa in istruttoria, l'Economo ha precisato che sono spese effettuate per "di-	
mostrare la vicinanza affettiva nei confronti di dipendenti, Assessore e Presidente del Consiglio	
per la dipartita di un caro congiunto";	
<u>Totale € 170,50</u>	
b) Buoni nn. 217, 301, 302, 303, 323, 340, 341, 411 per fiori per matrimonio	
civile (€ 120,00) e <i>buono n. 228</i> per telegramma di auguri (€ 5,50).	
<u>Totale € 125,50</u>	

c) <i>Buoni n. 3</i> per lavaggio automobili (€ 24,00) e <i>n. 6</i> (€ 80,00) per sostituzione	
giunto omocinetico su veicolo.	
Ai buoni sono allegate ricevute fiscali del 2018 dell'esercizio precedente e le ri-	
chieste precisano l'assenza di fondi economali nell'esercizio precedente. Secondo	
la relazione di irregolarità, le spese sarebbero state effettuate in violazione del	
principio di annualità ed essendo pagamenti riferiti a operazioni risalenti a prece-	
denti esercizi avrebbero perso il carattere dell'urgenza che giustifica il ricorso	
all'anticipazione economale.	
<u>Totale € 104,00</u>	
d) <i>Buoni nn. 113, 116, 229, 230, 231, 232, 269, 270, 333, 349, 394</i> per spese per	
indigenti (spesa alimentare e rimborso farmaci) – € 756,46 -; <i>buono n. 219</i> per	
spese trasporto assistito Pa.Ge.Ee.So. – € 45,40	
Il Magistrato Istruttore dà atto che è stata trasmessa la determina dirigenziale n.	
362/2019 relativa alle spese dell'area socioassistenziale, che consente all'eco-	
nomo spese economali relative all'assistenza sanitaria agli indigenti e ad interventi	
vari nel campo socioassistenziale.	
Le spese sostenute con i buoni nn. 113 – 116 – 229 – 230 – 231 – 232 – 269 –	
270 – 333 – 349 – 394 – 219, non sarebbero, tuttavia, discaricabili atteso che non	
è documentato lo svolgimento di un'attività istruttoria finalizzata all'erogazione	
del vantaggio economico (articolo 12 l. n. 241/1990). A riguardo, alla richiesta	
del Magistrato istruttore relativa a richieste di assistenza, relazioni dei servizi so-	
ciali e/o documentazione relativa alle attività istruttorie finalizzate all'erogazione	
del contributo, il Responsabile del Servizio finanziario ha comunicato (cfr. nota	
prot. n. 30872 del 18.9.2023) che non risulta dagli archivi d'ufficio documenta-	
zione ulteriore rispetto a quella trasmessa.	
Mone dictivie impetto a quena trasinessa.	

5	
Inoltre, quanto al buono n. 116 emesso per € 150,00, non sarebbero comunque	
visibili gli importi relativi ad alcuni scontrini (visibili per € 65,22).	
<u>Totale € 801,86</u>	
e) Buono n. 194 – pulizia spiaggia e strade limitrofe – acquisto kit spiagge e fon-	
<u>dali puliti – € 100,00</u>	
A seguito di richiesta di chiarimenti il Responsabile del servizio finanziario ha	
precisato che "trattasi di contributo pagato per l'acquisto dei kit pulizia spiaggia avvenuto	
in occasione dell'evento promosso dalla Lega Ambiente al fine di fornire gli strumenti necessari	
alle operazioni di pulizia da parte dei volontari partecipanti (istituti scolastici)".	
Pertanto, la spesa non sarebbe discaricabile perché non riferibile a finalità istitu-	
zionali dell'ente per come definite dal regolamento economale.	
<u>Totale € 100,00</u>	
f) <i>Buono n. 431</i> - per targa per evento – € 24,40 –.	
Allo stato degli atti non sarebbe emersa l'inerenza della spesa, inoltre non vi sa-	
rebbe agli atti allegazione dell'occasione, del destinatario e della motivazione della	
spesa.	
Totale € 24,40	
g) Buono n. 306 – n. 2 faretti led per statua Madonna del Carmine – € 45,00.	
La spesa non sarebbe ammissibile in quanto dalla documentazione allegata non	
emergerebbe l'inerenza a funzioni o servizi dell'ente.	
Totale € 45,00	
h) <i>Buoni n. 24, 437, 63, 190, 246, 272, 309, 381</i> ,	
- Buono n. 24 – lavaggio esterno veicolo polizia locale – € 5,00.	
La relazione rileva che non è allegato il documento fiscale relativo alla spesa e la	
documentazione presente non indica i dati identificativi del veicolo dell'ente sul	

6	
quale è stato eseguito il servizio; pertanto, non è possibile allo stato degli atti	
ricondurre univocamente la spesa a funzioni o servizi dell'amministrazione.	
- Buono n. 437 – lavaggi veicoli polizia locale –.	
Alcune delle ricevute allegate non indicherebbero la targa del veicolo interessato	
dalla spesa (€ 20,00).	
- Buono n. 63 – lampadine per fanaleria iveco daily – € 3,50; buono n. 190 –	
rifornimento gpl n. 4 panda comunali – € 201,66; buono n. 246 – intervento	
su suzuki v storm – € 30,00; buono n. 272 – sostituzione dischi e pasticche	
freni bmw x5 comunale – € 155,00; buono n. 309 – sostituzione pasticche	
bmw x5 comunale – € 170,00; buono n. 381 – rifornimento gpl n. 4 panda	
<u>comunali – € 345,00.</u>	
La documentazione trasmessa non indicherebbe la targa del veicolo dell'ente in-	
teressato dall'intervento.	
<u>Totale € 930,16</u>	
i) <i>Buoni n. 154, 433</i>	
- Buono n. 154 – trasferta istituzionale a Roma per partecipazione alla cerimonia	
di premiazione "premio nazionale per la diffusione della trasparenza e dell'etica	
nella pubblica amministrazione" Sindaco, assessore e segretario generale – €	
303,00.	
- Buono n. 433 – n. 2 biglietti aereo a/r – La.Te. – Mi.Ma. – 17e	
18 dicembre 2019 – inaugurazione mostra unesco – Sindaco e Assessore – €	
<u>280,06.</u>	
Non sarebbe allegata la documentazione relativa alle autorizzazioni alle missioni	
per gli assessori ed il Segretario generale, né, per il Sindaco, il modulo di missione	

7	
previsto dal Regolamento delle missioni istituzionali e dei rimborsi spese degli	
amministratori; tali spese risultano pertanto irregolari allo stato degli atti.	
<u>Totale € 583,06</u>	
1.4. Il Magistrato istruttore ha quindi concluso per la declaratoria di irregolarità	
della gestione con addebito all'agente contabile Gu.An. del pagamento	
della somma di € 2.884,48.	
2. Successivamente al deposito della relazione di irregolarità, con decreto presi-	
denziale n. 408/2023 del 11/10/2023 è stata fissata, per la trattazione del giudi-	
zio, l'udienza del 13 marzo 2024, e con ulteriore decreto presidenziale del	
11/10/2023 è stato inizialmente nominato come relatore del giudizio il Cons.	
Na. Lo.	
Con successivo decreto presidenziale del 23/1/2024, in seguito al trasferimento	
del Cons. Lo. e alla conseguente cessazione dal posto di funzione, è stato no-	
minato il relatore del presente giudizio il Primo Referendario dott.ssa Sabrina	
Facciorusso.	
3. In data 21.2.2024 si è costituito in giudizio l'agente contabile, con il ministero	
dell'Avv. Gi.Ge. depositando memoria difensiva in cui ha osser-	
vato che le spese sono tutte state effettuate senza che l'economo pubblico avesse	
alcuna possibilità di entrare nel merito delle stesse e/o sindacare sulla loro am-	
missibilità.	
Ha affermato che l'economo "è l'anello finale di un processo di scelte decisionali compiute	
da soggetti a lui gerarchicamente superiori, ricoprendo sostanzialmente il ruolo di mero esecutore	
delle disposizioni che gli vengono impartite, dovendosi esclusivamente preoccupare che tali richie-	
ste abbiano la forma scritta; promanino dai soggetti che ne hanno i poteri e che sottoscrivono le	

stesse (i Responsabili di Area); che tali spese abbiano una copertura nel capitolo di spese di sua	
competenza e eseguirle o meno a seconda che vi sia o meno la suddetta copertura finanziaria.	
Altresì l'economo ha il dovere di non procedere nel caso in cui i fondi del capitolo di spesa siano	
esauriti e nel caso invece proceda all'esecuzione della spesa, deve allegare la documentazione	
commerciale e/o contabile (scontrino; fattura commerciale; ricevuta di pagamento) che dimostri	
la prova del pagamento e la riconducibilità di tale documento contabile alla specifica spesa effet-	
tuata''.	
Ha quindi affermato che "Esauriti i suddetti adempimenti, l'economo non ha il potere di	
rifiutarsi dall'effettuare l'operazione di spesa indicata nella Richiesta sottoscritta dal Responsa-	
bile delle Varie Aree (salvo, come detto, che non vi siano più fondi a cui riconnettere la spesa	
richiesta e necessari a coprire tali ordini di spesa), a pena di procedimento e successiva sanzione	
disciplinare".	
L'agente contabile ha aggiunto di essersi strettamente attenuto alla disciplina ge-	
nerale contenuta oggi nel Testo unico degli enti locali d.lgs. n. 267/2000, che	
rinvia, per una disciplina più di dettaglio, ai Regolamenti di contabilità e di eco-	
nomato dei singoli enti interessati.	
Ha asserito che "l'economo è infatti tenuto ad utilizzare il fondo di economato per le sole	
spese tassativamente previste nel relativo Regolamento e non può distrarlo per effettuare antici-	
pazioni non espressamente contemplate".	
Ha insistito sulla circostanza che non vi è alcuna previsione che attribuisca il po-	
tere all'economo di sindacare l'opportunità e/o l'ammissibilità di una richiesta di	
piccola spesa disposta per iscritto e firmata dal Responsabile di Area.	
Ha sostenuto che non può essere accollata la responsabilità all'economo se l'Am-	
ministrazione interpellata, con riferimento alla Contestazione di cui al Capo	
D ha smarrito o non ha rinvenuto la documentazione attestante lo svolgimento	

9	
di malaninia) incorre di Carlinore all'annoni da la cassi di mi di corre di	
di un'attività istruttoria finalizzata all'erogazione dei benefici di cui si tratta a fa-	
vore delle famiglie indigenti.	
Con riferimento alla Contestazione di cui al Capo i) – Buoni 154 e 433 ha	
allegato il "Regolamento delle Missioni Istituzionali e dei rimborsi spese degli Amministra-	
tor?' – approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2014	
(All. 3).	
Quanto alla Contestazioni di cui al Capo h) relative ai lavaggi delle autovetture	
comunali e/o della Polizia Municipale ed alle operazioni di officina meccanica ivi	
indicate, ha rilevato che tali incombenze e le relative spese sono espressamente	
previste nel citato "Regolamento del Servizio di Provveditorato ed Economato del Comune	
di Palmi" al Titolo VII "Servizi Automezzi, Trasporti".	
Ha quindi concluso chiedendo il discarico ovvero, in via subordinata, che sia di-	
chiarata una responsabilità solidale tra l'economo e il Comune di Omissis per "culpa	
in vigilando"	
4. All' <u>udienza del 13/3/2024</u> l'Avv. Do.Ma.Lu. comparso per de-	
lega del difensore costituito, si è riportato ai contenuti degli scritti difensivi e ha chie-	
sto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con condanna alle spese a carico	
di parte soccombente. Il Pubblico Ministero, concludendo nell'interesse della legge	
e dell'erario, ha chiesto l'improcedibilità del conto.	
La causa è stata trattenuta in decisione.	
DIRITTO	
1. Il conto in esame ha ad oggetto la gestione economale di un ente locale, e	
precisamente del Comune di Pa. per l'esercizio finanziario 2019.	
Il Servizio economale è disciplinato dal Regolamento di contabilità (art. 92) e dal	
Regolamento provveditorato ed economato (cfr. nello specifico art. 4); inoltre, il	

10	
Comune di Pa. è dotato di Regolamento delle missioni istituzionali e dei rim-	
borsi spese degli amministratori.	
Quanto alle spese ammesse, la relazione di irregolarità ha evidenziato che l'arti-	
colo 23 del Regolamento provveditorato ed economato prevede che "il fondo di	
anticipazione è utilizzabile sia per il pagamento delle spese relative alle competenze attribuite	
all'economo e al servizio provveditorato contemplate nel presente regolamento, che per le attività	
che saranno di volta in volta demandate con specifici atti deliberativi o determinativi"; l'articolo	
4 del medesimo Regolamento precisa le attribuzioni del servizio provveditorato	
e economato.	
2. Nella forma, la relazione di irregolarità ha in primo luogo messo in luce una	
irregolarità nella compilazione del conto in quanto esso non rappresenta esausti-	
vamente la gestione. Il conto, infatti, non riporta il totale dei rimborsi ricevuti	
dall'economo sul conto dedicato (riporta invece soltanto gli importi prelevati	
dallo stesso) e non riporta tutte le reversali riferite alla gestione, ma soltanto al-	
cune.	
3. Nella sostanza, vengono poi contestate una serie di spese ritenute ingiusti-	
ficate e quindi non discaricabili.	
3.1. Preliminarmente deve tuttavia essere fatta chiarezza in ordine alla <i>portata</i>	
dei doveri e alla conseguente responsabilità dell'agente contabile.	
La difesa del Gu. in memoria ha insistito sulla natura dell'economo quale mero	
esecutore delle disposizioni che gli vengono impartite, dovendosi esclusivamente	
preoccupare che le richieste abbiano la forma scritta, che promanino dai soggetti	
che ne hanno i poteri e che abbiano una copertura finanziaria.	
Questa impostazione non è condivisibile. In primo luogo, ove così fosse, non	
avrebbe senso la previsione, nei singoli regolamenti economali, di categorie di	

11	
spese ammissibili con esclusione di tutte le altre.	
Inoltre, la giurisprudenza ha più volte ricordato che l'economo, in quanto agente	
contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pub-	
blico, è tenuto, prima di procedere al pagamento delle spese, a verificare, sotto la	
sua personale responsabilità, l'ammissibilità delle stesse riscontrando la loro con-	
formità alle previsioni di legge e regolamentari.	
Infatti, la gestione economale costituisce, come già rilevato, una gestione di mera	
cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo, quale agente contabile, è per-	
sonalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare,	
mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta corre-	
lazione con le finalità per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse.	
La giurisprudenza contabile ha anche chiarito che, in disparte ogni valutazione in	
ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente, va affermata l'irregolarità	
di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di con-	
tabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'ente	
(Sez. Giur. Calabria, sentenza n. 127/2021).	
La ratio dei predetti limiti alla gestione economale risiede in ciò che il fondo eco-	
nomale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema	
di assunzione di impegno di spesa.	
In tal senso - condivisibilmente - lo stesso economo, a pag. 7 della propria me-	
moria, afferma che la gestione economale è una gestione in deroga al principio di	
programmazione della spesa e alle consuete procedure d'appalto e che "l'economo	
è tenuto ad utilizzare il fondo di economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo	
Regolamento e non può distrarlo per effettuare anticipazioni non espressamente contemplate".	
Sennonché, da questa premessa, la difesa dell'agente contabile inferisce che	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

l'economo "non può rifiutarsi di eseguire una "piccola spesa", disposta con richiesta scritta e	
firmata dal Responsabile di Area, salvo che risulti un suo diverso e più ampio potere dal Rego-	
lamento di economato". Al contrario, l'economo – in qualità di incaricato del servizio	
economato – è tutt'altro che un mero esecutore di richieste altrui. Egli è tenuto	
a verificare il merito delle singole spese e, ove non corrispondenti al regolamento	
e alle leggi, ancorché minute, ha il dovere di rifiutarle sotto la propria personale	
responsabilità.	
3.2 Entrando ora nel <i>merito delle singole spese</i> , le argomentazioni e la docu-	
mentazione allegata alla memoria di costituzione dell'agente contabile non con-	
sentono di superare le contestazioni mosse dal Magistrato istruttore, in quanto	
non contengono documentazione nuova rispetto a quella già esaminata in sede	
di istruttoria.	
3.2.1. Per quel che concerne le spese per manifestazioni di cordoglio/auguri, la relazione	
dell'Istruttore contesta un totale di € 170,50 a titolo di telegrammi e affissione	
manifesto mortuario.	
L'economo si è difeso affermando, come detto, che trattandosi piccola spesa pro-	
veniente da un responsabile di area, egli non era legittimato a rifiutarla. Al con-	
trario, come pure si è rilevato, fermo restando il carattere "minuto" delle spese	
ammissibili, l'indagine deve poi essere condotta avendo come riferimento il re-	
golamento economale dell'ente.	
Ebbene il regolamento, all'art. 4, contempla il "pagamento di spese bollate postali e	
tassate", ma non contempla necrologi, manifesti e/o corone funebri. Sicché è evi-	
dente che il Regolamento si riferisce a spese di carattere postali che abbiano una	
qualche inerenza al funzionamento dell'ente ovvero a esigenze di rappresentanza	
dello stesso.	

Ebbene, quanto alle spese sostenute per lutto (telegrammi, affissione di manifesti	
funebri etc), il Collegio richiama che il consolidato orientamento della giuri-	
sprudenza contabile è nel senso di non ritenere ammissibile la spendita di pub-	
blico denaro per l'espressione di cordoglio per il decesso di parenti di ammini-	
stratori dell'Ente o di dipendenti, dovendosi provvedere a tali spese con mezzi	
privati (ex pluribus: Sez. 1^ Appello n. 489 del 2013; sez. Calabria n. 3 del 2023, n.	
63 del 2020, n. 369 del 2019 e n. 51 del 2015). Né in alcun modo le spese per	
lutto possono ritenersi riconducibili a spese di rappresentanza, la cui intrinseca	
finalità è quella di accrescere il prestigio dell'ente locale all'esterno, nei rapporti	
con le altre istituzioni e per scopi attinenti ai propri fini istituzionali (sez. Calabria	
n. 63/2020 e n. 3/2023).	
Analoghe considerazioni possono svolgersi per quel che concerne i telegrammi	
di auguri a novelli sposi e i fiori per matrimonio civile (totale spese contestate: €	
125,50): trattasi di spese che non attengono al funzionamento dell'ente e che non	
sono idonee ad accrescerne il prestigio nei rapporti con altre istituzioni, sicché	
non è ammissibile che a tali spese si provveda con denaro pubblico, bensì deve	
provvedersi con risorse private.	
Tutte queste voci di spesa, lo si ribadisce, non sono inerenti alle finalità dell'ente	
locale, ma rappresentano un gesto di vicinanza dei colleghi (dipendenti o ammi-	
nistratori) per la perdita o per il matrimonio di una persona cara; conseguente-	
mente, non devono gravare sul bilancio dell'ente comunale.	
3.2.2 Per quel che concerne le spese contestate perché afferenti alla gestione precedente	
(totale € 104,00) deve rilevarsi che è frequente nella prassi degli enti interrompere	
anzitempo l'emissione dei mandati di pagamento in vista della fine dell'anno, at-	
tesa l'usuale chiusura del servizio di tesoreria in prossimità dell'inizio delle	

festività natalizie. Sicché, la valutazione dell'addebitabilità al contabile di tutti i	
pagamenti economali disposti nella fine del dicembre 2019 non può non consi-	
derare questa peculiarità e non possono essere addebitate all'agente qualora esse	
risultino indifferibili e urgenti; requisito, questo, che per le forniture ordinarie	
può provarsi per presunzioni. In caso contrario (dunque in ipotesi di spese diffe-	
ribili e non urgenti, sostenute dopo la chiusura del servizio di tesoreria e imputate	
all'anno successivo), si è pur sempre al cospetto di una spesa irregolare.	
3.2.2.1. Ebbene, la spesa di cui al buono n. 3 (totale € 24,00 per lavaggio di autovei-	
coli) è stata effettuata il 31 dicembre 2018, sicché – pur essendovi una formale	
violazione del principio di annualità della gestione – sostanzialmente essa non può	
essere addebitata all'agente. Trattandosi di spesa ordinaria, il requisito dell'ur-	
genza può presumersi; inoltre la ricevuta e la richiesta recano indicazione delle	
targhe dei veicoli. Per questi motivi la spesa, ancorché sostenuta in violazione del	
principio di annualità della gestione, può essere ammessa a discarico.	
3.2.2.2 Al contrario non può discaricarsi la spesa di cui al buono n. 6 (euro 80,00)	
per sostituzione giunto omocinetico su veicolo, in quanto trattasi di spesa soste-	
nuta in data 8 novembre 2018. Pertanto, alla luce del principio dell'annualità della	
gestione, non è giustificabile l'emissione del buono economale nel gennaio	
dell'anno successivo.	
3.2.3. Per quel che riguarda, le <u>spese per indigenti</u> (totale € 801,86) deve convenirsi	
con l'Istruttore che non è documentato lo svolgimento di un'attività istruttoria	
finalizzata all'erogazione del vantaggio economico (articolo 12 l. n. 241/1990).	
Pertanto, si conviene con il Magistrato Istruttore laddove afferma che le spese,	
così come sostenute, risultano irregolari attesa l'illegittimità dell'erogazione di	
aiuti economici effettuata in difetto di qualsiasi istruttoria intesa all'accertamento	
and the second s	

15	
della ricorrenza delle situazioni cui è subordinata l'erogazione stessa (Sez. I di	
Appello n. 94/2020; Sez. Calabria n. 104/2021).	
L'economo si è difeso affermando che non è sua colpa se l'Amministrazione ha	
smarrito il fascicolo dell'istruttoria, ma è anche vero che l'economo non ha mi-	
nimamente dimostrato di essersi adoperato per ricercarla (ad es. depositando una	
richiesta di accesso agli atti).	
3.2.4. Sono irregolari anche le <u>spese di cui ai buoni nn. 431 e 306</u> (targa per evento e	
faretti led per statua Madonna del Carmine) per un totale di € 45,00, non emer-	
gendo in nessuno dei due casi l'inerenza a funzioni istituzionali o di rappresen-	
tanza dell'ente.	
3.2.5. Ora, con riferimento ai presupposti per il legittimo sostenimento delle spese	
di rappresentanza, occorre tener conto degli approdi indicati dalla giurisprudenza	
della Corte dei conti, che richiedono:	
uno scopo promozionale, al fine di promuovere o di enfatizzare all'esterno	
l'immagine o l'attività dell'ente.	
❖ inerenza con i fini istituzionali: occorre che sussista una stretta correla-	
zione con le finalità istituzionali dell'ente e la presenza di elementi che ma-	
nifestano una proiezione esterna delle attività per il migliore perseguimento	
dei fini istituzionali, nonché una rigorosa motivazione con riferimento allo	
specifico interesse istituzionale perseguito. È, inoltre, necessaria la dimostra-	
zione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché la qualifi-	
cazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa e la rispondenza	
a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (SS.RR. in speciale	
composizione n. 59/2014);	
,	
❖ ufficialità della spesa: è necessario che tali spese posseggano il requisito	

dell'ufficialità, ossia che siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali,
idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini (ex multis,
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera-
zione 5 novembre 2012, n. 466);
* eccezionalità: in ragione dell'ampia discrezionalità che ha l'amministrazione
pubblica nel prevederle, hanno carattere eccezionale rispetto all'ordinaria at-
tività amministrativa di spesa (Sezione regionale di controllo per la Sardegna,
deliberazione 9 novembre 1993, n. 111);
* adempimenti amministrativi: ai fini del riscontro della legittimità delle ini-
ziative e delle relative spese, è necessaria una maggiore cura degli aspetti for-
mali e sostanziali dei connessi adempimenti amministrativi e gestionali, an-
che con particolare riferimento all'obbligo di una motivazione rafforzata,
esaustiva dei presupposti e delle finalità dell'intervento, atteso il carattere di
eccezionalità che lo stesso riveste;
* soggetti rappresentativi delle amministrazioni di appartenenza: se ri-
guardano soggetti esterni, questi devono essere particolarmente qualificati,
poiché istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. In
mancanza di detto presupposto, la spesa dev'essere valutata come rispon-
dente non a un interesse pubblico, bensì all'interesse privato dei destinatari.
Le spese de quibus non possono essere sostenute per gli amministratori o i
dipendenti dell'ente, in considerazione del fatto che la spesa dev'essere sem-
pre rivolta all'esterno;
* ragionevolezza delle spese: "[] devono rispondere a rigorosi criteri di
ragionevolezza che vanno esplicitati nel provvedimento che le dispone con
un'adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a

sostenerla, oltre che della qualifica dei soggetti (esterni) che ne hanno bene-	
ficiato (Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n.	
12/2011) (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, 31 di-	
cembre 2010, n. 216; Sez. II App. 25 agosto 2010, n. 338; Sez. Lazio, 17	
giugno 2009, n. 1181);	
congruità e sobrietà: le spese devono essere congrue rispetto alle finalità	
per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori	
di mercato. La sobrietà dev'essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimen-	
sioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene,	
nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso. (cfr. Corte dei conti, Se-	
zione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, sentenza 30 ottobre 2008, n.	
394, secondo la quale "non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso cele-	
brazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione	
accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue	
proprie.'').	
3.2.5.1. Alla luce di quanto esposto, in generale, voci di spesa come "faretti Led per	
Madonna del Carmine" non presentano il requisito richiesto per le spese di rappre-	
sentanza della manifestazione "all'esterno" dell'ente.	
3.2.5.2. Quanto invece alla spesa per acquisto di una targa per evento, la carenza di	
documentazione a corredo non consente di appurare la reale natura dell'acquisto	
e dell'evento a cui era finalizzato, e per questi motivi la spesa non è discaricabile.	
3.2.6. Sempre per carenza documentale non possono essere discaricate le spese	
relative a interventi vari su autovetture (per un totale di € 930,16) di cui ai buoni nn.	
24, 437, 63, 190, 246, 272, 309, 381, in quanto la documentazione in atti non	
indica la targa del veicolo dell'ente interessato dall'intervento, sicché non è	
indica la targa dei vercolo dell'effic interessato dall'intervento, sicche fiori e	

18	
possibile stabilire se trattasi di veicoli appartenenti al parco macchine dell'ente e,	
infine, l'inerenza della spesa alle finalità dell'ente.	
3.2.7. Per carenza documentale non possono essere discaricati nemmeno i buoni	
nn. 154 e 433 (totale € 583,06) per <u>spese di missione</u> . Le spese non sono infatti	
adeguatamente documentate, non essendo allegata la documentazione relativa	
alle autorizzazioni alle missioni per gli assessori ed il Segretario generale, né, per	
il Sindaco, il modulo di missione previsto dal Regolamento delle missioni istitu-	
zionali e dei rimborsi spese degli amministratori.	
3.2.8. Possono essere invece ammesse a discarico le spese di cui al buono n. 194 a	
titolo di "pulizia spiaggia e strade limitrofe – acquisto kit spiagge e fondali puliti" per	
€ 100,00. Il Magistrato istruttore ha obiettato che la spesa non è riferibile a finalità	
istituzionali dell'ente per come definite dal regolamento economale: il Responsa-	
bile del servizio finanziario in sede di istruttoria aveva invece precisato che "trat-	
tasi di contributo pagato per l'acquisto dei kit pulizia spiaggia avvenuto in occasione dell'evento	
promosso dalla Lega Ambiente al fine di fornire gli strumenti necessari alle operazioni di puli-	
zia da parte dei volontari partecipanti (istituti scolastici)".	
Deve osservarsi che il regolamento economale contempla l'acquisto mediante	
economato di " <i>materiali vari per il funzionamento delle scuole</i> " (Art. 4) e il materiale è	
stato utilizzato per un'iniziativa che vedeva quale volontari gli istituti scolastici.	
Se a tanto si aggiunge che la spesa è stata comunque finalizzata ad un'utilità per	
l'ente (ossia la pulizia delle spiagge e dei mari), la spesa può ammettersi a disca-	
rico.	
3.3. Pertanto, l'importo complessivo delle spese ingiustificate originariamente	
contestato dall'Istruttore (€ 2.884,48) deve essere rideterminato, alla luce delle	
considerazioni svolte, in € 2.760,48, essendo risultate discaricabili soltanto le	

19	
spese di cui al buono n. 194 (€ 100,00) e di cui al buono n. 3 (totale € 24,00).	
4. Conclusivamente, deve essere dichiarata l'irregolarità del conto per inido-	
neità dello stesso a rappresentare compiutamente la gestione – nella forma – e	
per la presenza – nel merito – di numerose spese non ammissibili a discarico,	
determinando l'addebito per spese ingiustificate da porre a carico del contabile	
in € 2.760,48.	
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, devono essere addebi-	
tate all'agente contabile, e si liquidano come da nota segretariale a margine.	57053030 Z
P.Q.M.	NOTA S ORIGINA n. 3 copi ORIGINA DIRITTI DIRITTI DICONS
La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronun-	NOTA SPESE Giudizio DRIGINALE RELAZION 1. 3 copie predetto atto p DRIGINALE DP FISSAZ 1. 3 copie predetto atto p DRIGINALE DP GENELLEI DRIGINALE SENTENZ CORMULA ESECUTIVA DIRITTI DI CANCELLEI DICONSI EURO QUAT
ciando relativamente al giudizio di conto in esame	Giudizio etto atto p cetto atto p cetto atto p cetto atto p cetto atto p
- dichiara irregolare il conto;	di cont IE MAG per uso per
- condanna l'agente contabile al pagamento di € 2.760,48 a favore del Comune di	
Omissis, oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo.	
Condanna l'agente contabile al pagamento delle spese processuali che si liquidano	0//11
come da nota segretariale a margine.	SENTENZA
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	A TOTALE
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.	
Il Relatore Il Presidente	FOGL 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sabrina Facciorusso Luigi Cirillo	FOGLIO IMP 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 6 6 8 6 7 8 6 8 6
Firmato digitalmente Firmato digitalmente	Inio a Vasap
Depositata in segreteria il 23/07/2024	IMPORTC € 32,00 € 96,00 € 418,00 € 48,00 € 480,00 € 480,00 € 15,71 € 418,11 oollo
Il Funzionario	7,70000000000
Dott.ssa Stefania Vasapollo	
f.to digitalmente	